

Assegno di mantenimento - Spese straordinarie - Nozione -  
Ricomprendione forfettaria nell'assegno -Esclusione - Fondamento.

In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1562 del 23/01/2020 (Rv. 656805 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 0155 1](#), [Cod Civ art 0337 1](#)

## **FAMIGLIA**

### **MATRIMONIO**

### **DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI**